informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 192 – 25 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

LE REGOLE DI (IN)DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI E IL MOD. REDDITI 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 96, TUIR**
- **D.Lgs. n. 142/2018**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2021 SC**

IN SINTESI

Nel quadro RF del mod. REDDITI 2021 SC è presente l'apposito prospetto che va compilato ai fini della verifica della (in)deducibilità degli interessi passivi in quanto eccedenti il 30% del ROL.

La compilazione del prospetto va effettuata considerando che dal 2019:

- *il ROL va determinato quantificando i componenti rilevanti a tal fine sulla base delle regole fiscali in luogo delle regole "di bilancio";*
- *al fine di individuare gli interessi passivi "direttamente" deducibili senza effettuare il test del ROL, rilevano sia gli interessi attivi di periodo che quelli riportati da esercizi precedenti, non utilizzati;*
- *l'eccedenza di ROL "non sfruttata" è riportabile entro il quinto periodo d'imposta successivo e non più illimitatamente;*
- *è possibile utilizzare il "ROL contabile" residuo, maturato fino al 2018, al fine di dedurre gli interessi passivi connessi a prestiti ante 17.6.2016. Per tali interessi è comunque possibile scegliere di utilizzare prioritariamente il "ROL fiscale".*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In capo ai soggetti IRES (srl, spa, sapa, ecc.) l'art. 96, TUIR prevede un particolare meccanismo di deducibilità degli interessi in base al quale gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sono deducibili nel limite del 30% del ROL (reddito operativo lordo).

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, **dal 2019**, a seguito del recepimento, ad opera dell'art. 1, D.Lgs. n. 142/2018, delle disposizioni di cui alla Direttiva UE 2016/1164, c.d. "Direttiva ATAD I":

- il **ROL va determinato** quantificando i componenti rilevanti a tal fine **sulla base delle regole fiscali** in luogo delle regole "di bilancio";
- è **consentito riportare** agli esercizi successivi **l'eccedenza degli interessi attivi** non utilizzata;
- è previsto un **limite temporale** (5 periodi d'imposta successivi) per il **riporto del ROL** non utilizzato.

Di seguito, dopo aver analizzato il predetto meccanismo di deducibilità degli interessi passivi, si propongono alcuni esempi di compilazione del "*Prospetto degli interessi passivi non deducibili*" presente nel quadro RF del mod. REDDITI 2021 SC.

SOGGETTI INTERESSATI

Le disposizioni di cui al citato art. 96, TUIR:

- **interessano i soggetti IRES**;
- si applicano, in base a **regole specifiche**, differenziate rispetto agli altri soggetti, alle imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi, società di gestione di fondi comuni d'investimento e società di intermediazione mobiliare.

  Tali soggetti **non devono compilare** il citato prospetto presente nel quadro RF.

La disciplina in esame non opera nei confronti degli intermediari finanziari.

NB

In capo ai **soggetti IRPEF**, ai quali **non si applicano** le previsioni dell'art. 96, TUIR, **la deducibilità degli interessi passivi è subordinata all'inerenza** degli stessi all'attività esercitata.

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI

Ai fini della disciplina in esame **rilevano gli interessi attivi / proventi finanziari e gli interessi passivi / oneri finanziari**:

- **qualificati come tali dai Principi contabili** adottati e **per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni contenenti la disciplina fiscale** dei Principi contabili e, in particolare, le regole di "derivazione rafforzata" emanate in attuazione dell'art. 1, comma 60, Legge n. 244/2007, dell'art. 4, commi 7-quater e 7-quinquies, D.Lgs. n. 38/2005 e dell'art. 13-bis, DL n. 244/2016, contenute nei Decreti ministeriali 1.4.2009, n. 48, 8.6.2011 e 3.8.2017.

  NB

  Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nel 2019 nei consueti incontri di inizio anno (peraltro non recepiti dall'Agenzia nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E):
  - posto che le "**micro-imprese**" determinano il reddito in base al principio della derivazione giuridica "semplice", gli interessi passivi calcolati applicando facoltativamente il criterio del costo ammortizzato al fine della valutazione dei debiti (in luogo del valore nominale) non sono soggetti alla disciplina di limitazione della deducibilità esame;
  - l'art. 96, TUIR **non è applicabile** qualora, sulla base della corretta applicazione dei Principi contabili, **non emergono in bilancio interessi passivi**;

- **che derivano da un'operazione / rapporto contrattuale aventi causa finanziaria** ovvero da un **rapporto contrattuale contenente una componente significativa di finanziamento**.

  Così, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 142/2018:

RIPRODUZIONE VIETATA

– sono **soggetti ai limiti di deducibilità** in esame anche gli interessi derivanti da **debiti di natura commerciale** qualora rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura dei beni / servizi contiene una componente di finanziamento significativa;
– **non rilevano** ai fini in esame gli interessi contabilizzati per effetto dell'**attualizzazione di passività** in scadenza o ammontare incerto, l'interest cost del TFR e il valore temporale delle opzioni e contratti forward.

Per espressa previsione dell'art. 96, TUIR le relative disposizioni **sono applicabili anche agli interessi passivi inclusi nel costo dei beni** di cui all'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia:

- gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo dei beni materiali ed immateriali strumentali all'esercizio dell'attività;
- gli interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione / ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa ("immobili-merce").

Di conseguenza, qualora gli **interessi passivi** relativi ai predetti beni siano **capitalizzati** in applicazione dei Principi contabili, gli stessi sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (per i beni strumentali concorrono al reddito d'impresa quali maggiori ammortamenti, per i beni merce quali maggiori esistenze iniziali / rimanenze finali).

Si rammenta che nella disciplina previgente gli interessi capitalizzati erano esclusi dalle limitazioni di deducibilità.

NB

Va considerato che:

- assumono rilevanza anche gli interessi attivi / proventi finanziari e gli interessi passivi / oneri finanziari che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base ai Principi contabili, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono rispettivamente imponibili / deducibili in capo al percettore / erogante (è il caso, ad esempio, dei proventi relativi a titoli rappresentativi di capitale emessi da soggetti non residenti che risultano deducibili dal reddito dell'emittente);
- gli **interessi attivi rilevano nella misura in cui sono imponibili**;
- per i soggetti che operano con la P.A., costituiscono interessi attivi rilevanti gli **interessi legali di mora**.

Va infine evidenziato che **sono soggetti alle limitazioni di deducibilità** di cui all'art. 96 in esame:

- gli **interessi passivi impliciti desunti dal contratto di leasing**, come stabilito dall'art. 102, comma 7, TUIR;
- gli **interessi passivi di finanziamento** contratti per l'acquisto / costruzione di immobili patrimonio, posto che gli stessi non rientrano nella previsione di cui all'art. 90, comma 2, TUIR. Rientrano nell'indeducibilità integrale gli interessi passivi di funzionamento analogamente alle altre spese relative a tali immobili.

NB

Con riferimento agli interessi passivi su finanziamenti contratti relativamente a **veicoli a deducibilità limitata** l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E, ha specificato che resta applicabile l'art. 164, TUIR, in quanto "*costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi sostenuti*" relativamente a tali beni, con conseguente esclusione dall'operatività dell'art. 96, TUIR.

INTERESSI PASSIVI ESCLUSI

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 142/2018, **non rientrano nell'ambito applicativo** dell'art. 96, TUIR:

- gli **interessi contabilizzati in relazione ad operazioni di pronti contro termine** aventi ad oggetto titoli azionari / strumenti finanziari assilimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, TUIR, posto che per le stesse non risulta applicabile il predetto principio di derivazione rafforzata, con conseguente irrilevanza fiscale degli interessi;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- gli **interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività in scadenza o ammontare incerto**, ai quali l'art. 9, DM 8.6.2011 attribuisce la natura di accantonamento (peraltro, ancorchè qualificati come interessi ai fini fiscali, non risulterebbero rilevanti ai fini in esame in quanto non derivanti da operazioni / rapporti contrattuali con causa finanziaria o da rapporti contrattuali aventi una componente di finanziamento significativa).

Inoltre, per espressa previsione del comma 8 del citato art. 96, **le limitazioni di deducibilità non operano** per gli interessi passivi / oneri finanziari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- sono relativi a **prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico** a lungo termine non garantiti nè da beni appartenenti al gestore di tale progetto diversi da quelli afferenti al progetto, nè da soggetti diversi dal gestore del progetto;
- il soggetto gestore del progetto è residente in uno Stato UE;
- i beni utilizzati per la realizzazione del progetto e quelli la cui realizzazione / miglioramento / mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato UE.

In presenza di tali interessi, i componenti positivi e negativi di reddito afferenti a tale progetto e classificati in voci di Conto economico compresi nel valore o nei costi di produzione devono essere esclusi dal calcolo del ROL in misura pari al relativo valore fiscale.

Imprese immobiliari

La Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha confermato, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, l'applicabilità delle disposizioni ex art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ovvero la **non rilevanza** ai fini dell'art. 96, TUIR degli **interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le società che svolgono **in via effettiva e prevalente** attività immobiliare, come confermato dall'Agenzia nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E.

Si rammenta che sono considerate tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione / affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Per le società in esame, quindi, gli **interessi passivi** relativi ai predetti finanziamenti sono **integralmente deducibili**.

ROL

Il ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica), cui è collegata la deducibilità degli interessi, è determinato quale **differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle macroclassi A e B del Conto economico**, al netto degli ammortamenti e dei canoni di leasing.

A seguito delle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 142/2018 il previgente "**ROL contabile**", individuato assumendo i predetti componenti positivi e negativi "*così come risultanti dal conto economico dell'esercizio*" è stato **sostituito dal** "**ROL fiscale**", la cui determinazione richiede l'assunzione di tali componenti "*nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa*".

Così, ad esempio, come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto:

- i costi delle utenze telefoniche rilevano ai fini del ROL in misura pari all'80% del relativo ammontare, ossia per l'importo deducibile;
- i ricavi e le variazioni di rimanenze delle opere di durata ultrannuale, valutate in base ai Principi contabili con il metodo della commessa completata, rilevano ai fini del ROL in base alla percentuale di completamento ex art. 93, TUIR, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione a Conto economico.

Si evidenzia che i **contributi COVID-19** (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta) **non sono rilevanti ai fini del ROL** in quanto componenti positivi non soggetti a tassazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

La citata Relazione precisa altresì che:

"possono esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL. In tali casi, il «ROL fiscale» deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci" (è il caso, ad esempio, del costo annuo relativo al TFR che per i soggetti che adottano gli IAS ricomprende anche l'"interest cost" contabilizzato tra gli oneri finanziari e le "actuarial gain and losses". Tali componenti vanno considerate ai fini del calcolo del "ROL fiscale").

Inoltre, in presenza di disposizioni che prevedono:

- **la detassazione di componenti positivi** di reddito ovvero del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi di reddito classificati in voci di Conto economico rilevanti ai fini del ROL (ad esempio, esclusione da tassazione di una quota di reddito per applicazione del c.d. "Patent box" ovvero esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere in caso di opzione per la c.d. "branch exemption"), **il reddito escluso da imposizione**, corrispondente alle voci da computarsi ai fini del ROL, **va considerato con segno negativo ai fini del "ROL fiscale"**;
- **la detassazione di un ammontare di reddito** non specificatamente collegabile con voci di Conto economico rilevanti ai fini del ROL (ad esempio, deduzione dal reddito complessivo dell'agevolazione ACE), **il reddito escluso da imposizione non va computato con segno negativo ai fini del "ROL fiscale"**.

ROL FISCALE

=

Valore della produzione (macroclasse A Conto economico)

-

Costi della produzione (macroclasse B Conto economico)
al netto di:
ammortamenti immobilizzazioni materiali / immateriali
canoni di leasing beni strumentali

NB

Si rammenta che ai fini della determinazione del "ROL contabile":

- non assumevano rilevanza e pertanto dovevano essere esclusi i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda / rami d'azienda**. Ora tali componenti **rilevano ai fini del "ROL fiscale"**;
- dovevano essere considerati i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

REGOLE DI DEDUCIBILITÀ

Come stabilito dal comma 1 dell'art. 96, TUIR in esame, gli interessi passivi / oneri finanziari assimilati sono **deducibili**, in ciascun periodo d'imposta, **fino a concorrenza dell'ammontare complessivo**:

- degli interessi attivi / proventi finanziari **di competenza** del periodo d'imposta;
- degli interessi attivi / proventi finanziari **riportati dai precedenti periodi d'imposta**.

È pertanto consentita "la compensazione" degli interessi passivi non soltanto con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eccedenza di interessi attivi riportati dai periodi d'imposta precedenti.

L'**eccedenza degli interessi passivi** / oneri finanziari **rispetto agli interessi attivi** / proventi finanziari **è deducibile** nei limiti della somma:

- del 30% del "ROL fiscale" del periodo d'imposta;
- del 30% del "ROL fiscale" riportato dai precedenti periodi d'imposta.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

A tal fine va considerata la regola di **prioritario utilizzo del 30% del ROL del periodo d'imposta**; successivamente va utilizzato il 30% del ROL riportato dai precedenti periodi d'imposta a partire da quello meno recente (secondo un criterio FIFO).

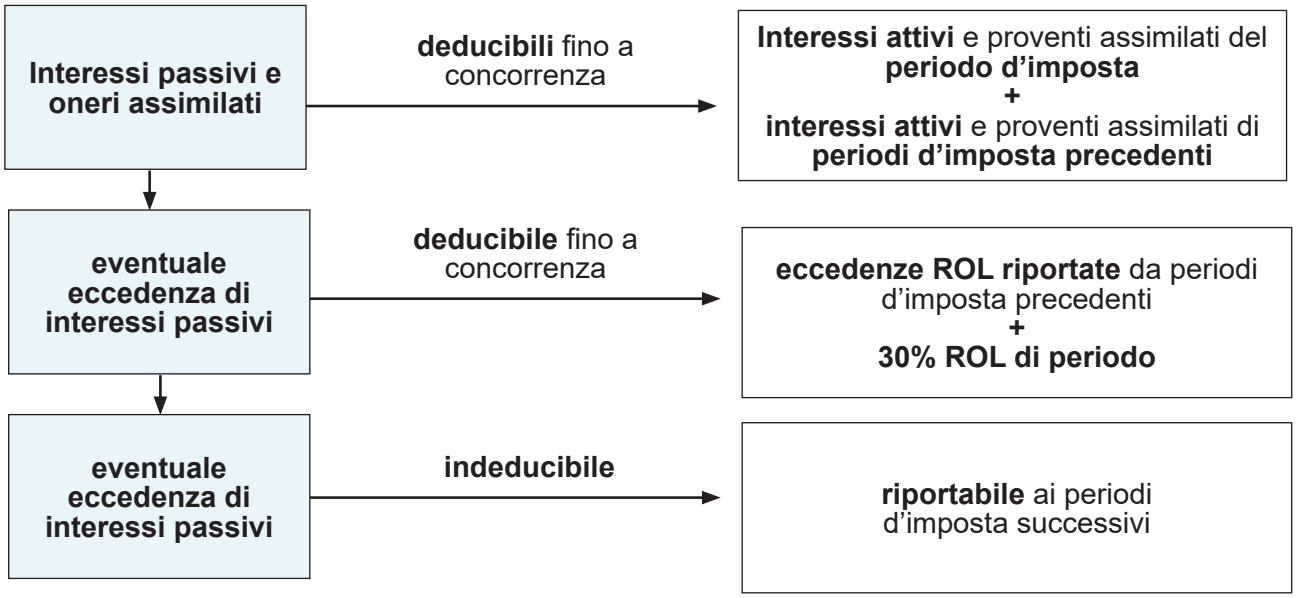

RIPORTO ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi / oneri finanziari che risultano **indeducibili in un determinato periodo d'imposta (2020)**, in quanto eccedenti i predetti limiti, sono **dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta (2021)** per un ammontare pari alla seguente differenza.

{ interessi attivi / proventi finanziari di competenza del periodo d'imposta (2021) + 30% del ROL (2021 e anni precedenti) } - interessi passivi / oneri finanziari di competenza del periodo d'imposta (2021)

NB L'eccedenza di interessi passivi è **riportabile senza limiti di tempo**.

RIPORTO ECCEDENZA DI INTERESSI ATTIVI

Se in un periodo d'imposta gli **interessi attivi** / proventi finanziari **di competenza risultano superiori alla somma** tra:

- gli **interessi passivi** / oneri finanziari **di competenza**;
- gli interessi passivi / oneri finanziari **riportati dai periodi d'imposta precedenti**;

l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

Rispetto alla disciplina previgente, pertanto, è consentito il riporto dell'eccedenza degli interessi attivi non utilizzata nel periodo.

RIPORTO ECCEDENZA DI ROL

Se in un periodo d'imposta il **30% del ROL risulta superiore alla somma** tra:

- l'eccedenza di **interessi passivi** / oneri finanziari **rispetto agli interessi attivi** / proventi finanziari;
- gli interessi passivi / oneri finanziari **riportati dai periodi d'imposta precedenti**;

la quota eccedente può essere portata ad incremento del ROL dei **5 periodi d'imposta successivi**.

RIPRODUZIONE VIETATA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di gestire il passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale", il Legislatore ha previsto, nell'ambito dell'art. 13, D.Lgs. n. 142/2018, un **regime transitorio** in base al quale:

- è riconosciuta la possibilità di dedurre nei periodi d'imposta successivi gli **interessi passivi** / oneri finanziari **non dedotti** al termine del periodo d'imposta in corso **al 31.12.2018** (ossia, 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) per effetto della disciplina previgente.
  La deducibilità avviene in base alle nuove regole sopra evidenziate, ossia per un ammontare pari alla predetta differenza positiva (interessi attivi / proventi finanziari di competenza + 30% del ROL - interessi passivi / oneri finanziari di competenza);
- ai fini della **determinazione del** "**ROL fiscale**" **dall'1.1.2019**:
  - non si tiene conto dei proventi / oneri rilevati nel valore / costi di produzione del Conto economico dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o negli esercizi precedenti che:
    - hanno concorso alla formazione del ROL dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente;
    - non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale, assumendola negli esercizi successivi (è il caso, ad esempio, del compenso dell'amministratore, rilevato per competenza nel 2018 e dedotto nei periodi successivi nei quali è stato pagato).

    Ciò per evitare che la stessa componente positiva / negativa concorra due volte alla determinazione del ROL;
  - le voci del valore / costi della produzione rilevate nei Conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una **rettifica con segno opposto** di voci del valore / costi della produzione rilevate nel Conto economico dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti sono **assunte per il relativo valore contabile**, **indipendentemente dal valore fiscale** (è il caso, ad esempio, dell'accantonamento ad un fondo rischi contabilizzato nel bilancio al 31.12.2018 fiscalmente indeducibile che negli esercizi successivi risulta in tutto o in parte esuberante con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile).

INTERESSI SU PRESTITI STIPULATI PRIMA DEL 17.6.2016

Dal 2019 gli **interessi passivi** / oneri finanziari relativi a **prestiti stipulati prima del 17.6.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data** a seguito di variazioni contrattuali, sono **deducibili per un importo corrispondente alla somma** tra:

1. il 30% del "ROL contabile" prodotto a partire dal 2010 che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi / oneri finanziari ai sensi della disciplina previgente;
2. l'importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 96, TUIR.

Al fine di dedurre gli interessi passivi sui prestiti in esame **è possibile scegliere**, nel mod. REDDITI, **se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui al punto 1 o quello di cui al punto 2**. Così, ad esempio, è possibile scegliere di utilizzare prioritariamente il "ROL fiscale" tenuto conto che lo stesso è riportabile soltanto per i 5 periodi d'imposta successivi, mentre il "ROL contabile" pregresso è riportabile senza limiti temporali.

NB

Il **riporto delle eccedenze di** "**ROL contabile**" **inutilizzato** è consentito esclusivamente in presenza di **interessi relativi a tali prestiti** (ante 17.6.2016).

In merito, come chiarito nella Risposta all'Interrogazione parlamentare 30.1.2019, n. 3-00502:

- i prestiti stipulati prima del 17.6.2016 sono rappresentati dai **rapporti di finanziamento passivi**, con scadenza definita, in essere alla predetta data, da cui originano posizioni debitorie del contribuente. In particolare trattasi degli interessi passivi derivanti da rapporti debitori aventi causa finanziaria, come individuati dal previgente comma 3 del citato art. 96, TUIR;
- il **riporto** del "ROL contabile" pregresso è consentito **senza alcun limite temporale** (non opera la previsione di riporto entro il limite quinquennale prevista per il "ROL fiscale").

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2021 SC

Il "*Prospetto degli interessi passivi non deducibili*" del quadro RF del mod. REDDITI 2021 SC presenta, rispetto allo scorso anno, lo "sblocco" dei campi utilizzabili per l'indicazione del ROL / eccedenza ROL relativa al "*2° periodo d'imposta precedente*".

La compilazione del prospetto in esame consente di individuare gli **interessi passivi**:

- **di periodo** (2020), **indeducibili**, per i quali va effettuata una **variazione in aumento** a rigo RF15 "*Interessi passivi indeducibili*";
- **indeducibili pregressi** (2019), deducibili nel 2020, per i quali va effettuata una **variazione in diminuzione** a rigo RF55 (codice "13").

Rigo	Campo	Descrizione
RF118	1	Interessi passivi desumibili da Conto economico compresi quelli impliciti nei canoni di leasing. NB In caso di fusione / scissione la società avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve indicare gli interessi passivi al netto di quanto evidenziato a rigo RV31, campo 2 e RV62, campo 2.
	2	Interessi passivi pregressi indeducibili nel 2019 desumibili da rigo RF121, campo 3 del mod. REDDITI 2020 SC. NB In caso di fusione / scissione la società avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dal dante causa (incorporata, scissa, ecc.) evidenziate a rigo RV33, campo 2 e RV64, campo 2.
	3	Interessi attivi desumibili da Conto economico compresi quelli di mora per operazioni con la Pubblica Amministrazione riconducibili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
	4	Interessi attivi pregressi "non utilizzati" nel 2019, desumibili da rigo RF121, campo 6 del mod. REDDITI 2020 SC.
	5	Interessi passivi direttamente deducibili individuati nel minor valore tra l'ammontare indicato a campo (1 + 2) e campo (3 + 4). NB L'importo degli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui ai campi (3 + 4) può essere dedotto nel 2020 tramite una variazione in diminuzione a rigo RF55 (codice "13").
	6	Eccedenza di interessi passivi risultante dalla differenza (positiva) tra campo (1 + 2) e campo (3 + 4), ossia quelli da sottoporre al test del ROL.
RF119 "*Risultato operativo lordo*"	da 1 a 3	Non compilabili (campi "bloccati").
	4	Eccedenza ROL riportata dal 2° periodo d'imposta precedente indicata a rigo RF120, campo 7 del mod. REDDITI 2020 SC. Tale campo interessa esclusivamente i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
	5	Eccedenza ROL riportata dal periodo d'imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) indicata a rigo RF120, campo 3, del mod. REDDITI 2020 SC.
	6	ROL 2020. In caso di importo negativo, il campo non va compilato.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

	7	Interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL pregresso di cui ai campi (4 + 5) e di periodo di cui al campo 6. In presenza di un'eccedenza di interessi passivi (campo 6 di rigo RF118), nel campo in esame va riportato il minor importo tra campo 6 di rigo RF118 e la somma degli importi di cui ai campi (4 + 5) di rigo RF119 e del 30% del ROL di campo 6 di rigo RF119. NB L'importo degli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30% del ROL può essere dedotto nel 2020 tramite una variazione in diminuzione a rigo RF55 (codice "13").
RF120 *Eccedenza di ROL riportabile*	1	Eccedenza di ROL riportabile non trasferibile al consolidato.
	2	Eccedenza di ROL riportabile trasferita al consolidato.
	3	ROL 2020 eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza (positiva) tra il "limite di deducibilità degli interessi passivi" per il 2020 (30% di campo 6 di rigo RF119) e campo 7 di rigo RF119. NB Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL in presenza di interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento allo stesso periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
	4 - 5	Non compilabili (campi "bloccati").
	6	ROL del 2° periodo d'imposta precedente eccedente la quota utilizzata nel 2020, ossia importo risultante dalla seguente differenza (positiva): RF119, campo 4 – maggiore tra (RF119, campo 7 – 30% x RF119, campo 6 - RF119, campo 1 – RF119, campo 2 – RF119, campo 3) e 0. Tale campo interessa esclusivamente i soggetti con periodo d'ìmposta non coincidente con l'anno solare.
	7	ROL del periodo d'imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) eccedente la quota utilizzata nel 2020, ossia importo risultante dalla seguente differenza (positiva): RF119, campo 5 – maggiore tra (RF119, campo 7 – 30% x RF119, campo 6 - RF119, campo 1 – RF119, campo 2 – RF119, campo 3 – RF119, campo 4) e 0.
RF121 *Interessi riportabili*	1	Interessi passivi indeducibili riportabili non trasferibili al consolidato (costituisce un "di cui" di campo 3).
	2	Interessi passivi indeducibili trasferiti al consolidato (costituisce un "di cui" di campo 3).
	3	Eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, pari alla differenza (positiva) tra campo 6 di rigo RF118 e campo 7 di rigo RF119. L'ammontare degli interessi passivi **di periodo** indeducibili corrisponde alla differenza (positiva) tra campo 3 di rigo RF121 e campo 2 di rigo RF118. Tale importo costituisce la variazione in aumento da indicare a rigo RF15. NB A rigo RF15 devono essere evidenziati anche gli interessi passivi indeducibili "a priori", ossia senza la verifica del limite in esame (interessi liquidazioni IVA trimestrali, quota indeducibile interessi relativi a finanziamenti per acquisto veicoli ex art. 164, TUIR, ecc.).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

	4	Interessi attivi riportabili non trasferibili al consolidato (costituisce un “di cui” di campo 6).
	5	Interessi attivi trasferiti al consolidato (costituisce un “di cui” di campo 6).
	6	Differenza (negativa) tra campo (1 + 2) e campo (3 + 4) di rigo RF118. L’importo non va preceduto dal segno “meno”.
RF122 *Prestiti ante 17/06/2016*	1	ROL “contabile”.
	2	Interessi passivi relativi a prestiti stipulati ante 17.6.2016.
	3	Interessi passivi di campo 2 per i quali si intende prioritariamente utilizzare il ROL contabile indicato a campo 1. Corrispondono all’importo degli interessi passivi direttamente deducibili e non possono essere riportati a rigo RF118.
	4	Differenza tra campo 1 e campo 3 da riportare nel 2021.

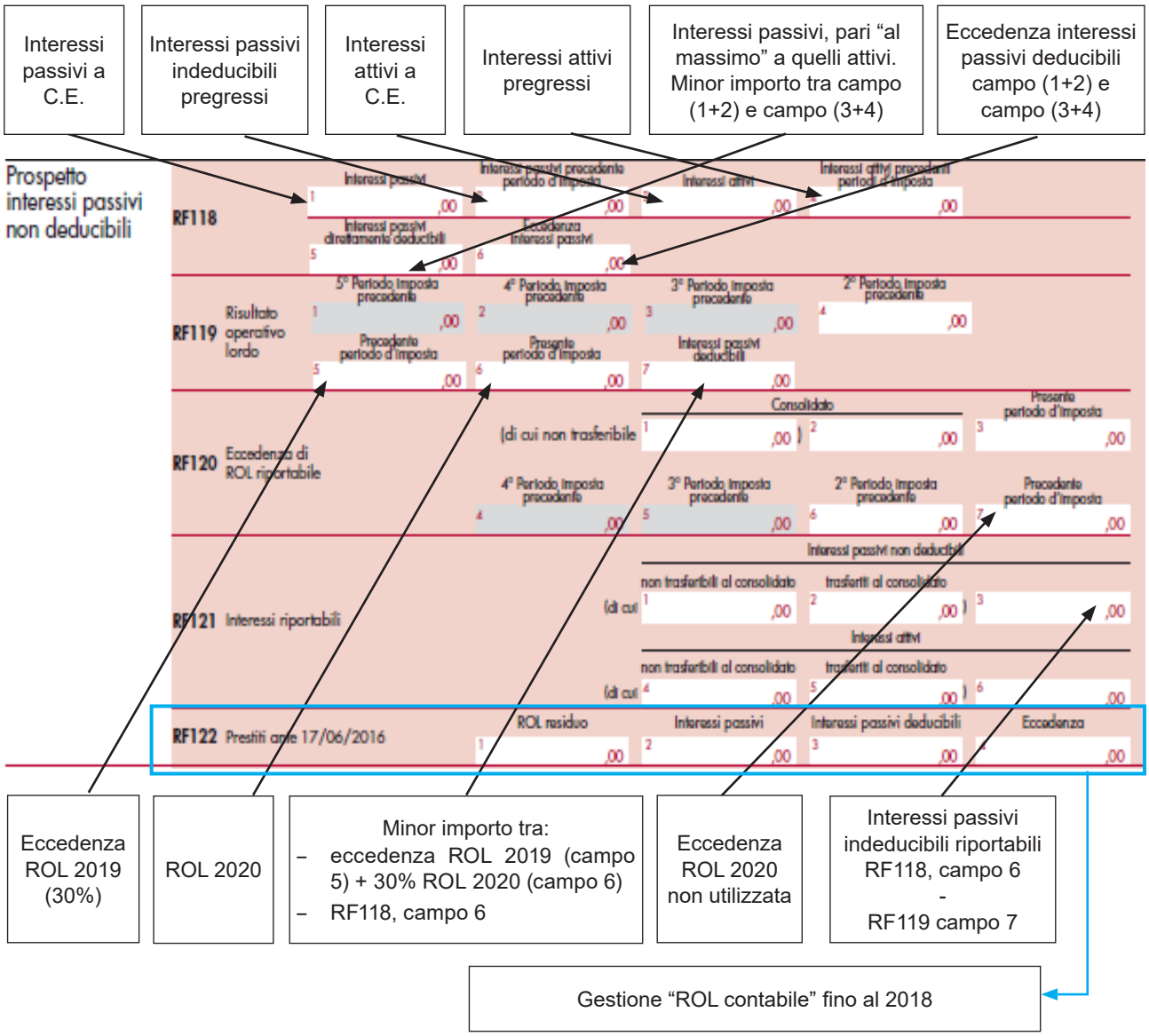

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Eccedenza interessi passivi non deducibili rispetto al ROL
rigo RF121, campo 3

meno

Interessi passivi non deducibili **pregressi**
rigo RF118, campo 2

risultato positivo → **Variazione in aumento**
interessi passivi indeducibili 2020
rigo RF15, campo 1 e 2

risultato negativo → **Variazione in diminuzione**
interessi passivi pregressi
"recuperati", deducibili nel 2020
rigo RF55, codice "13"

Esempio 1

La Alfa srl presenta la seguente situazione.

Interessi passivi 2020	€	6.000
di cui su prestiti ante 17.6.2016 → € 0		
Interessi attivi 2020	€	200
ROL fiscale di periodo (2020)	€	28.000

Gli interessi passivi 2020 sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, ossia per € 200.

L'eccedenza di interessi passivi, pari a € 5.800 (6.000 - 200), è deducibile nel limite del 30% del "ROL fiscale" 2020, pari a € 8.400 (28.000 x 30%). Di fatto l'eccedenza è integralmente deducibile in quanto il ROL risulta capiente.

Residua un "ROL fiscale" 2020 pari a € 2.600 (8.400 - 5.800), riportabile nei 5 periodi d'imposta successivi.

Il "*Prospetto interessi passivi non deducibili*" del mod. REDDITI 2021 SC risulta così compilato.

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118
- 1 Interessi passivi: 6.000,00
- 2 Interessi passivi precedente periodo d'imposta: ,00
- 3 Interessi attivi: 200,00
- 4 Interessi attivi precedenti periodi d'imposta: ,00
- 5 Interessi passivi direttamente deducibili: 200,00
- 6 Eccedenza interessi passivi: 5.800,00

RF119 Risultato operativo lordo
- 1 5° Periodo imposta precedente: ,00
- 2 4° Periodo imposta precedente: ,00
- 3 3° Periodo imposta precedente: ,00
- 4 2° Periodo imposta precedente: ,00
- 5 Precedente periodo d'imposta: ,00
- 6 Presente periodo d'imposta: 28.000,00
- 7 Interessi passivi deducibili: 5.800,00

RF120 Eccedenza di ROL riportabile
- (di cui non trasferibile 1 Consolidato: ,00) 2 Consolidato: ,00
- 3 Presente periodo d'imposta: 2.600,00
- 4 4° Periodo imposta precedente: ,00
- 5 3° Periodo imposta precedente: ,00
- 6 2° Periodo imposta precedente: ,00
- 7 Precedente periodo d'imposta: ,00

RF121 Interessi riportabili
- (di cui 1 Interessi passivi non deducibili non trasferibili al consolidato: ,00
- 2 Interessi passivi non deducibili trasferiti al consolidato: ,00) 3 Interessi passivi non deducibili: ,00
- (di cui 4 Interessi attivi non trasferibili al consolidato: ,00
- 5 Interessi attivi trasferiti al consolidato: ,00) 6 Interessi attivi: ,00

RF122 Prestiti ante 17/06/2016
- 1 ROL residuo: ,00
- 2 Interessi passivi: ,00
- 3 Interessi passivi deducibili: ,00
- 4 Eccedenza: ,00

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 2

La Beta srl presenta la seguente situazione.

Interessi passivi 2020 di cui su prestiti ante 17.6.2016 → € 0	€	9.000
Interessi attivi 2020	€	800
ROL fiscale di periodo (2020)	€	12.000
ROL fiscale (30%) periodo precedente (2019)	€	900
ROL contabile residuo (30%)	€	10.000

Gli interessi passivi 2020 sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, ossia per € 800.

L'eccedenza di interessi passivi, pari a 8.200 (9.000 - 800), è deducibile nel limite di € 4.500, ossia della somma tra il 30% del "ROL fiscale" 2019, pari a € 900 e il 30% del "ROL fiscale" 2020, pari a € 3.600 (12.000 x 30%).

Risultano quindi interessi passivi indeducibili pari a € 3.700 (8.200 - 4.500), riportabili al 2021.

Il "ROL contabile" residuo:

- non è utilizzabile nel 2020 considerata l'assenza di interessi passivi relativi a prestiti stipulati prima del 17.6.2016;
- ancorchè sia riportabile al 2021, di fatto non sarà più utilizzabile stante l'assenza di interessi passivi da prestiti ante 17.6.2016.

Il "*Prospetto interessi passivi non deducibili*" del mod. REDDITI 2021 SC risulta così compilato.

Prospetto interessi passivi non deducibili					
RF118	Interessi passivi: 1 9.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta: 2 ,00	Interessi attivi: 3 800,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta: 4 ,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili: 5 800,00	Eccedenza interessi passivi: 6 8.200,00			
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente: 1 ,00	4° Periodo imposta precedente: 2 ,00	3° Periodo imposta precedente: 3 ,00	2° Periodo imposta precedente: 4 ,00	
	Precedente periodo d'imposta: 5 900,00	Presente periodo d'imposta: 6 12.000,00	Interessi passivi deducibili: 7 4.500,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile	Consolidato: 1 ,00)	2 ,00	Presente periodo d'imposta: 3 ,00
		4° Periodo imposta precedente: 4 ,00	3° Periodo imposta precedente: 5 ,00	2° Periodo imposta precedente: 6 ,00	Precedente periodo d'imposta: 7 ,00
RF121 Interessi riportabili		(di cui	Interessi passivi non deducibili: non trasferibili al consolidato: 1 ,00	trasferiti al consolidato: 2 ,00)	3 3.700,00
		(di cui	Interessi attivi: non trasferibili al consolidato: 4 ,00	trasferiti al consolidato: 5 ,00)	6 ,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo: 1 10.000,00	Interessi passivi: 2 ,00	Interessi passivi deducibili: 3 ,00	Eccedenza: 4 10.000,00

A rigo RF15 va effettuata una variazione in aumento per € 3.700 in quanto la differenza tra RF121, campo 3 (3.700) e RF118, campo 2 (0) è positiva.

In pratica, il 30% del ROL (2020 + 2019) consente di dedurre una parte (4.500) degli interessi passivi. L'eccedenza, pari a € 3.700, risulta non deducibile e riportabile al 2021.

RF15 Interessi passivi indeducibili	1 3.700,00	2 3.700,00

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 3

La Gamma srl presenta la seguente situazione.

Interessi passivi 2020	€	7.000
di cui su prestiti ante 17.6.2016 → € 2.000		
Interessi passivi non dedotti nel 2019	€	1.500
Interessi attivi 2020	€	50
ROL fiscale di periodo (2020)	€	20.000
ROL contabile residuo (30%)	€	2.490

Gli interessi passivi 2020 sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, ossia per € 50.

La società sceglie di dedurre gli interessi passivi su prestiti ante 17.6.2016, pari a € 2.000, utilizzando prioritariamente il "ROL contabile" residuo e pertanto tale quota di interessi va esclusa dalla verifica del "ROL fiscale". A rigo RF118, campo 1, va indicato € 5.000 (7.000 - 2.000). Di conseguenza:

- l'eccedenza di interessi passivi di periodo e pregressi (al netto di quelli per prestiti ante 17.6.2016 dedotti utilizzando il ROL contabile), pari a € 6.450 (5.000 + 1.500 - 50), è deducibile nel limite del 30% del "ROL fiscale" 2020, pari a € 6.000 (20.000 x 30%). Gli interessi passivi indeducibili riportabili al 2021 risultano pertanto pari a € 450 (6.450 - 6.000);
- gli interessi passivi riferiti a prestiti ante 17.6.2016 sono integralmente deducibili (2.000) in quanto il 30% del "ROL contabile" (2.490) è capiente.
  Residua un "ROL contabile" pari a € 490 (2.490 - 2.000) riportabile al 2021.

Il "*Prospetto interessi passivi non deducibili*" del mod. REDDITI 2021 SC è così compilato.

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118	Interessi passivi: 5.000,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta: 1.500,00	Interessi attivi: 50,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta: ,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili: 50,00	Eccedenza Interessi passivi: 6.450,00			
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo Imposta precedente: ,00	4° Periodo Imposta precedente: ,00	3° Periodo Imposta precedente: ,00	2° Periodo Imposta precedente: ,00	
	Precedente periodo d'imposta: ,00	Presente periodo d'imposta: 20.000,00	Interessi passivi deducibili: 6.000,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile	Consolidato: ,00)	2: ,00	Presente periodo d'imposta 3: ,00
		4° Periodo Imposta precedente 4: ,00	3° Periodo Imposta precedente 5: ,00	2° Periodo Imposta precedente 6: ,00	Precedente periodo d'imposta 7: ,00
RF121 Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili		
		(di cui	non trasferibili al consolidato 1: ,00	trasferiti al consolidato 2: ,00)	3: 450,00
			Interessi attivi		
		(di cui	non trasferibili al consolidato 4: ,00	trasferiti al consolidato 5: ,00)	6: ,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo 1: 2.490,00	Interessi passivi 2: 2.000,00	Interessi passivi deducibili 3: 2.000,00	Eccedenza 4: 490,00

A rigo RF55 va effettuata una variazione in diminuzione per € 1.050 in quanto la differenza tra RF121, campo 3 (450) e RF118, campo 2 (1.500) è negativa.

In pratica il 30% del ROL consente la deduzione di una parte (€ 1.050) degli interessi 2019, mentre per € 450 gli stessi restano non deducibili e riportabili al 2021.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	13	2	1.050,00	3	4	,00	5	6	,00			
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			

RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio 4

Con riferimento all'esempio 3, si ipotizzi che il 30% del ROL contabile 2018 residuo sia pari a € 1.200.

Interessi passivi 2020	€	7.000
di cui su prestiti ante 17.6.2016 → € 2.000		
Interessi passivi non dedotti nel 2019	€	1.500
Interessi attivi 2020	€	50
ROL fiscale di periodo (2020)	€	20.000
ROL contabile residuo (30%)	**€**	**1.200**

Gli interessi passivi 2020 sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, ossia per € 50.

Relativamente agli interessi passivi su prestiti ante 17.6.2016, pari a € 2.000:

- la società sceglie di dedurli utilizzando prioritariamente il 30% del "ROL contabile" residuo, pari a 1.200, che viene pertanto integralmente utilizzato;
- l'eccedenza di interessi passivi su prestiti ante 17.6.2016, non dedotta a causa dell'insufficienza del 30% del "ROL contabile", pari a € 800 (2.000 - 1.200), può essere sommata agli altri interessi passivi e dedotta utilizzando il "ROL fiscale .

Di conseguenza l'eccedenza di interessi passivi di periodo e pregressi (al netto di quelli per prestiti ante 17.6.2016 dedotti utilizzando il "ROL contabile"), pari a € 7.250 [(7.000 - 2.000 + 800) + 1.500 - 50], è deducibile nel limite del 30% del "ROL fiscale", pari a € 6.000 (20.000 x 30%).

Gli interessi passivi indeducibili riportabili al 2021 risultano pertanto pari a € 1.250 (7.250 - 6.000).

Il "*Prospetto interessi passivi non deducibili*" del mod. REDDITI 2021 SC è così compilato.

Prospetto interessi passivi non deducibili					
RF118	Interessi passivi 1: 5.800,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2: 1.500,00	Interessi attivi 3: 50,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4: ,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili 5: 50,00	Eccedenza interessi passivi 6: 7.250,00			
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente 1: ,00	4° Periodo imposta precedente 2: ,00	3° Periodo imposta precedente 3: ,00	2° Periodo imposta precedente 4: ,00	
	Precedente periodo d'imposta 5: ,00	Presente periodo d'imposta 6: 20.000,00	Interessi passivi deducibili 7: 6.000,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile	Consolidato 1: ,00)	2: ,00	Presente periodo d'imposta 3: ,00	
	4° Periodo imposta precedente 4: ,00	3° Periodo imposta precedente 5: ,00	2° Periodo imposta precedente 6: ,00	Precedente periodo d'imposta 7: ,00	
RF121 Interessi riportabili	(di cui	Interessi passivi non deducibili: non trasferibili al consolidato 1: ,00	trasferiti al consolidato 2: ,00)	3: 1.250,00	
	(di cui	Interessi attivi: non trasferibili al consolidato 4: ,00	trasferiti al consolidato 5: ,00)	6: ,00	
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo 1: 1.200,00	Interessi passivi 2: 2.000,00	Interessi passivi deducibili 3: 1.200,00	Eccedenza 4: ,00	

A rigo RF55 va effettuata una variazione in diminuzione per € 250 in quanto la differenza tra RF121, campo 3 (1.250) e RF118, campo 2 (1.500) è negativa.

RF55 Altre variazioni in diminuzione						
1: 13	2: 250,00	3:	4: ,00	5:	6: ,00	
7:	8: ,00	9:	10: ,00	11:	12: ,00	
13:	14: ,00	15:	16: ,00	17:	18: ,00	
19:	20: ,00	21:	22: ,00	23:	24: ,00	
25:	26: ,00	27:	28: ,00	29:	30: ,00	
31:	32: ,00	33:	34: ,00	35:	36: ,00	

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it